



**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS  
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX**

2 September 2016

**Case Document No. 1**

***Movimento per la libertà della psicanalisi – Associazione culturale v. Italy***  
Complaint No.122/2016

**COMPLAINT**

**(Italian)**

**Registered at the Secretariat on 7 June 2016**



**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS  
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX**

**DGI - Direction des Droits de l'Homme  
Service de la Charte sociale européenne  
Division des Réclamations collectives  
Conseil de l'Europe  
67075 Strasbourg Cedex, France  
tel: +33 (0)3 90 21 56 76**

**RECLAMO COLLETTIVO**

Presentato da

**MOVIMENTO PER LA LIBERTA' DELLA PSICANALISI – ASSOCIAZIONE CULTURALE** italiana, con sede in Ravenna in via Col di Lana 24, rappresentata dalla sua Presidente ai sensi dell'articolo 10 del suo Statuto e del suo atto costitutivo (doc. 1), la signora Alessandra GUERRA, nata a Ravenna il 4 marzo 1961 (doc. 47), con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonella MASCIA del foro di Verona e Strasburgo, in Verona in Via Calatafimi, 5/a,

*Reclamante*

**contro**

**Lo Stato Italiano,**

*Stato convenuto*

Perché sia dichiarato e comunque accertato che la situazione riguardante l'esercizio della professione di psicanalista in Italia non è conforme all'articolo 1 paragrafo 2 della Carta Sociale europea riveduta (d'ora in poi "la Carta").

## IN FATTO

### I. L'oggetto del presente reclamo

1. Il presente caso è presentato da un'associazione rappresentativa di un gruppo di psicanalisti non iscritti all'albo degli psicoterapeuti (d'ora in poi, per brevità, gli "psicanalisti"), i quali si trovano nell'impossibilità, o comunque in un'oggettiva e grave difficoltà a svolgere la loro professione in Italia.
2. In effetti, la loro attività psicoanalitica, come si vedrà, è stata considerata dalle giurisdizioni nazionali come attività psicoterapeutica, intesa come attività sanitaria, attività questa che può essere esercitata esclusivamente da medici o psicologi iscritti ai relativi ordini professionali.
3. Conseguentemente, gli psicanalisti, artatamente equiparati agli psicoterapeuti per interpretazione giurisprudenziale consolidatasi nel corso del tempo, si trovano oggi nell'oggettiva impossibilità di esercitare la loro libera professione al di fuori dell'alveo delle professioni "protette", quali quelle dello psicologo e del medico.
4. Appare ora opportuno, dopo aver qualificato l'associazione, soggetto idoneo a presentare il presente reclamo, esporre quali siano i tratti caratterizzanti dell'*attività di psicanalista* e la *differenza esistente tra tale disciplina e le psicoterapie*. Si richiameranno quindi le *norme e la prassi giurisprudenziali interne ritenute rilevanti e le sue conseguenze sul libero esercizio dell'attività di psicanalista*, per poi passare all'analisi dei *profili di diritto*, caratterizzanti la violazione lamentata.

### II. L'associazione "Movimento per la libertà della psicanalisi - associazione culturale"

5. L'Associazione "Movimento per la libertà della psicanalisi - associazione culturale" (d'ora in poi "il Movimento") è stata costituita da un gruppo di psicanalisti il 17 giugno 2012, con un atto tra i costituenti (doc. 1).
6. Il 4 ottobre 2012 il Movimento è stato regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate (doc. 2).
7. Nel proprio Statuto, il Movimento ha indicato, all'articolo 2, i propri scopi, ovvero che "*... si propone di promuovere, diffondere e difendere la pratica della psicanalisi come pratica di parola, ricerca intellettuale permanente ed esperienza in atto, con gli strumenti che riterrà opportuni, quali ad esempio la promozione di convegni, seminari e conferenze etc., iniziative di sensibilizzazione in ambito politico e giuridico, campagne giornalistiche e culturali, interventi di tutela legale, supporto e assistenza anche nell'ambito di eventuali processi per sostenere la libertà di pratica della psicanalisi e la libertà dello psicanalista. L'associazione si prefigge inoltre di contrastare ogni tentativo di medicalizzazione e sanitarizzazione della vita psichica e della psicanalisi.*"

8. Il Movimento ha una grande attenzione per la questione professionale dei propri iscritti. Per tale ragione fa parte del Coordinamento Libere Associazioni Professionali – COLAP, (<http://www.colap.eu>) (doc. 3) e partecipa regolarmente ai convegni organizzati da questo ente.
9. Da ultimo e in particolare per la questione che verrà di seguito esaminata, il Movimento ha partecipato all'evento tenutosi a Roma venerdì 13 novembre 2015 e riguardante le professioni non regolamentate ex lege 4/2013 (doc. 4 e 5).
10. Il Movimento ha da sempre svolto una sua regolare attività interna, sia attraverso le numerose assemblee tra gli associati – che hanno sempre avuto anche un carattere di formazione per i partecipanti –, sia attraverso le numerose riunioni del direttivo.
11. Le attività svolte dal Movimento per la psicanalisi sono le seguenti:
  - a. Il Movimento ha organizzato in data 17 febbraio 2013 (Ravenna, NH Hotel) un convegno dal titolo: *"Formazione dello psicanalista e legge 56/89"* (doc. 6). E' stata una giornata di informazione e formazione su temi psicanalitici e giuridici riguardanti la psicanalisi, la differenza dalla psicoterapia e le difficoltà giuridiche quasi insormontabili per la pratica degli psicanalisti non iscritti all'albo professionale degli psicoterapeuti;
  - b. Il 17 marzo 2013, alcuni esponenti del Movimento sono intervenuti a Barcellona ad una giornata di studi organizzata dall'Associazione Umbral Red sul tema della psicanalisi e hanno portato alla conoscenza del pubblico spagnolo la difficile situazione italiana per gli psicanalisti non iscritti all'albo professionale degli psicoterapeuti (doc. 7).
  - c. Il Movimento ha organizzato un convegno (Loggetta Lombardesca, Ravenna) in data 18/19 maggio 2013 sul tema: *"La formazione in atto dello psicanalista, Devenir Psychanalyste...et le rester"* in collaborazione con l'Inter-associatif Européen de Psychanalyse (doc. 8 e 9). Hanno partecipato a questo convegno psicanalisti di differenti paesi europei e si sono confrontate le problematiche relative alla formazione dello psicanalista nei singoli paesi europei. In particolare gli esponenti del Movimento hanno sottolineato le difficoltà lavorative degli psicanalisti non iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Di questo incontro il Movimento e le altre associazioni partecipanti hanno redatto gli atti del Convegno, che hanno quindi lo stesso titolo.
  - d. Il 31 maggio 2013, il Movimento ha presentato al movimento di psicanalisi lacaniana *"Convergencia"* a Parigi una relazione sullo stato della situazione di estrema difficoltà professionale degli psicanalisti non iscritti nell'albo degli psicoterapeuti in Italia (doc. 10). *"Convergencia"* raggruppa circa cinquanta associazioni di psicanalisi lacaniana nel mondo. L'intervento del Movimento è stato seguito con molta attenzione e preoccupazione, poiché gli psicanalisti di vari paesi del mondo temono che la situazione nei loro paesi diventi simile a quella italiana.

- e. Il 30 ottobre 2013, il Movimento ha organizzato, assieme ad altre associazioni, la presentazione di un libro a Venezia dal titolo "*Un bambino viene agitato*" (ETS edizioni) (doc. 11). Il libro riprende la questione della differenza tra psicanalisi e psicoterapia.
- f. Il 30 ottobre 2013, il Movimento ha partecipato alla presentazione di un libro a Udine dal titolo "*Un bambino viene agitato*" (ETS edizioni) (doc. 12).
- g. Il Movimento fa inoltre parte di una federazione di associazioni psicanalitiche, che si chiama Lunipsi – Libera Universitas Psicanalitica, con sede a Torino (doc. 13). Lunipsi organizza ogni anno un convegno sui temi della psicanalisi. Alcuni esponenti del Movimento hanno partecipato ogni anno, a partire dal secondo convegno di Lunipsi che si è tenuto a Torino il 10 novembre 2012, a questi convegni per sottolineare le problematiche giuridiche e le difficoltà concrete in Italia dell'esercizio della professione di psicanalista non iscritto all'albo degli psicoterapeuti. La partecipazione di alcuni esponenti del Movimento è avvenuta ai convegni del 2012, 2013, 2014 e 2015. A quest'ultimo convegno la partecipazione del Movimento è stata finalizzata ad evidenziare la difficoltà lavorativa in cui incorrono gli psicanalisti italiani non iscritti all'albo degli psicoterapeuti dopo le sentenze della Cassazione (si vedano i paragrafi 86 e seguenti, qui sotto).
- h. Il 25 gennaio 2014, alcuni esponenti del Movimento hanno partecipato all'evento tenutosi da Lunipsi, presentando il libro "*Un bambino viene agitato*" (doc. 14).
- i. Il 6 aprile 2014, alcuni esponenti del Movimento hanno preparato la relazione introduttiva a un incontro di studio a Parigi (Facoltà di teologia protestante), organizzato dall'associazione *Dimension de la psychanalyse* (doc. 15). L'intervento verteva, in modo specifico, sul tema delle difficoltà dell'esercizio della psicanalisi in Italia senza essere iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Questo tema preoccupa i colleghi francesi, per la paura che la situazione francese possa diventare simile a quella italiana.
- j. Il 17 maggio 2014, alcuni psicanalisti del Movimento sono intervenuti ad un convegno della *Fondation Européenne pour la Psychanalyse* per sottolineare con forza le difficoltà professionali degli psicanalisti italiani non iscritti all'albo degli psicoterapeuti (doc. 16). Questi interventi hanno dato luogo ad un'importante discussione sull'argomento fra psicanalisti di vari paesi europei e dell'America Latina.
- k. Il 6 giugno 2014, alcuni esponenti del Movimento hanno partecipato alla presentazione a Pordenone del libro: "*Un bambino viene agitato*", per ribadire i temi esposti nel libro, ovvero le differenze tra la pratica professionale dello psicanalista e la pratica dello psicoterapeuta (doc. 17).
- l. Il 3 ottobre 2014, alcuni esponenti del Movimento hanno presentato, a Torino, le attività del Movimento a una serata di una associazione psicanalitica, l'Accademia Platonica delle Arti e delle Scienze (doc. 18).

- m. Il 4 ottobre 2014, alcuni esponenti del Movimento hanno partecipato a Torino (Libreria Belgravia) alla presentazione del libro di Stefania Guido dal titolo "Il primo *scibbolet* della psicanalisi" (doc. 19). Il libro sottolinea con forza la specificità della psicanalisi, anche nel caso in cui sia svolta da psicanalisti non iscritti all'albo degli psicoterapeuti.
  - n. L'11 ottobre 2014, alcuni esponenti del Movimento hanno partecipato alla presentazione a Firenze, presso l'associazione Psicanalisi Critica, del libro di Jacques Derrida dal titolo: *Stati d'animo della psicanalisi* (doc. 20). In questo libro viene affermato con forza, tra le altre cose, quanto sia deleteria per la psicanalisi l'assimilazione alla psicoterapia.
  - o. Il 23 ottobre 2014, il Movimento ha organizzato a Venezia, assieme ad altre associazioni, la presentazione del libro di Jacques Derrida *Stati d'animo della psicanalisi* (doc. 21).
  - p. Il 17 e il 18 gennaio 2015, la Presidente del Movimento ha partecipato a un colloquio europeo organizzato dalla associazione francese *Dimension de la psychanalyse* sulle legislazioni in materia di psicanalisi nei differenti paesi europei (doc. 22). Anche qui il contributo del Movimento è risultato determinante per la presa di coscienza sulla questione della pratica professionale per i non iscritti agli albi degli psicoterapeuti nei differenti paesi europei.
  - q. Il 28 marzo 2015, la Presidente del Movimento ha tenuto a Parigi una relazione sulla difficile situazione italiana degli psicanalisti non iscritti all'albo degli psicoterapeuti presso la sede parigina dell'associazione *Analyse Freudienne* (doc. 23).
12. Il Movimento ha infine predisposto una dichiarazione, tradotta in più lingue (doc. 24), che è stata firmata da 30 associazioni e da 1.505 sostenitori (doc. 25), contro l'assimilazione teorica, culturale e giuridica, della psicanalisi alla psicoterapia e contro le larvate minacce subite quotidianamente dagli psicanalisti non iscritti.
13. È ora opportuno evidenziare in che cosa consista la psicanalisi, che cosa sia una psicoterapia, quali siano le differenze tra psicanalisi e psicoterapia e quale sia il quadro normativo regolante l'esercizio di tali attività, nonché l'interpretazione giurisprudenziale in materia.

### III. La qualificazione della psicanalisi

14. La psicanalisi è una disciplina il cui fondatore è Sigmund Freud. Questi la definisce nel 1926 nel testo *Die Frage der Laienanalyse. Unterredungen mit einem Unparteiischen. Il problema dell'analisi condotta dai non medici*, ed essa ha una tradizione di pensiero specifica.
15. Secondo Sigmund Freud, la psicanalisi punta all'apprendimento, da parte del soggetto che ne pratica l'esperienza, della difficile arte "del saper vivere" (S. Freud, *Il problema dell'analisi condotta dai non medici*, in *Opere*, vol. X, p. 368).
16. Trattandosi della difficile arte "*del saper vivere*", la psicanalisi fa uso del colloquio e della conversazione in un senso liberale.

17. *"L'analisi ha un andamento assai poco appariscente, non fa uso di strumenti o di medicine, consiste solo in una conversazione e in una richiesta di comunicazioni"* (S. Freud, Il problema dell'analisi condotta dai non medici, in Opere, vol. X, p. 402). La psicanalisi quindi trova la sua collocazione in ambito umanistico.
18. La psicanalisi si avvale della sua ricchissima tradizione culturale, originata dalle elaborazioni di Freud, di Lacan ed arricchita da centinaia di autori nel corso di poco più di un secolo; i testi di questi autori dimostrano la specificità del pensiero psicanalitico.
19. La psicanalisi mira a cogliere l'importanza dell'inconscio nell'esistenza umana.
20. Con lo psicanalista, l'analizzante trova uno spazio di parola molto particolare: analizza le sue esperienze, le opinioni, i lapsus, i sogni, esprime liberamente i pensieri (le "libere associazioni") e tutto quello che gli viene in mente, e si interroga sulle scelte; tutto questo con il fine di accogliere l'unicità delle formazioni dell'inconscio in relazione al suo caso, unico e irripetibile.
21. Il lavoro psicanalitico verte sull'interpretazione dei fatti inconsci della persona in analisi, protagonista del proprio percorso psicanalitico.
22. In particolare, l'Associazione Italiana di Psicanalisi (d'ora in poi "A.I.Psi.") ha indicato che *"L'attività analitica è definibile come teoria dell'inconscio volta all'indagine di quei fenomeni dell'elaborazione mentale che risiedono al di fuori della sfera della coscienza attraverso l'analisi delle associazioni libere, degli atti mancati e dei sogni."*<sup>1</sup>.
23. La psicanalisi è quindi una pratica *"umanistica"*, di carattere ermeneutico ed interpretativo. In questo senso la psicanalisi, come l'esercizio dell'attività psicoanalitica, non pratica alcuna terapia attiva, né promette o pratica guarigioni. Allo stesso modo, la psicanalisi non effettua alcun tipo di psicodiagnosi e/o di prognosi.
24. Sempre secondo l'A.I.Psi., *"Nessun intento strettamente terapeutico è proprio di questa disciplina: non vi è alcun comando o influenzamento da parte del professionista, né alcuna diagnosi e tantomeno la proposta di modelli comportamentali. Tant'è che lo scenario tipico, tuttora vigente, della cura psicoanalitica prevede il paziente steso sul lettino e l'analista seduto alle sue spalle in silenzioso ascolto, in un atteggiamento di astinenza (di non gratificazione d'impulsi e desideri) e di neutralità (di rinuncia a dare suggerimenti, suggestioni, giudizi). Quell'intento propriamente curativo, tipico di ogni terapia, manca del tutto."*<sup>2</sup>.
25. È poi opportuno richiamare quanto scrive Giacomo B. Contri<sup>3</sup>: *"La psicanalisi non è psicoterapia 1° nel suo atto di nascita, 2° nella sua definizione e dottrina 3° nella sua tecnica. La psicanalisi nella sua tecnica non è terapia perché "terapia" – se si esige che la parola abbia significato cioè non sia ancora una volta consegnata ai principi di equivocità e di ignoranza –*

<sup>1</sup> Definizione tratta dal sito ufficiale dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi (A.I.Psi.), [www.aipsi.it](http://www.aipsi.it)

<sup>2</sup> Definizione tratta dal sito ufficiale dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi (A.I.Psi.), [www.aipsi.it](http://www.aipsi.it)

<sup>3</sup> Giacomo B. Contri è un analista lacaniano, il primo traduttore di Lacan in Italia. Ha scritto moltissimo sulla psicanalisi. La citazione è tratta dal testo *"Libertà di psicologia : costituzione e incostituzionalità : psicologia, psicoterapia, psicoanalisi"*, scritto per lo Studium Cartello, Milano, Sic 1999. Il testo lo si può trovare al seguente indirizzo: <http://website.lacan-con-freud.it/laienanalyse/liberpsi.pdf>

*significa azione diretta (sia essa della specie "causa" nella relazione causa effetto, come in medicina, sia della specie "comando" nella relazione comando-esecuzione, come nell'ipnosi, nelle terapie comportamentali e cognitive e altre), nonché specifica, da un soggetto verso un altro soggetto, in vista dell'ottenimento di un risultato predefinito. È persino vistoso che non è questo il caso della tecnica psicoanalitica - freudiana. Non solo non è terapia, ma perfino (ci ripetiamo) nel suo atto di nascita, nella sua dottrina, nella sua tecnica la proibisce. Che sia così fa parte delle certezze di base, preliminari, dello psicanalista, come pure di chiunque prenda nota di queste elementari facili informazioni... Per chi ragioni in termini di terapia, risulta vistoso se non scandaloso il vuoto di agire terapeutico (diretto e specifico) che intercorre tra A. tecnica psicoanalitica e B. guarigione attesa... Ciò che diciamo è specialmente vistoso nell'atto di nascita della psicanalisi: che è nata nel preciso momento temporale e logico in cui Freud, che aveva iniziato facendo terapia – ipnosi, suggestione, coscientizzazione, cioè azioni dirette e specifiche –, ha abbandonato la terapia cioè appunto l'azione diretta e specifica (di una causa, o un consiglio, o una persuasione, o un comando). (...)*

*Uno psicanalista è tale proprio per avere abbandonato, nella psicologia della sua psiche o realtà psichica, la terapia cioè l'azione diretta, e l'intenzione stessa di compierla. La formazione dello psicanalista è "didattica" proprio allo scopo di guarirlo da una simile intenzione, cioè dalla presunzione patologica e arrogante di assegnare alla propria azione il fine di alterare la realtà psichica di un altro quand'anche patologica (non che ciò non sia possibile, e con la flagrante violenza che già Freud denunciava: ma questa possibilità è quella che la psicanalisi proibisce a giusto titolo). Cioè è didattica allo scopo, non di farne uno psicoterapeuta, bensì di guarirlo dalla psicoterapia".*

26. Per ulteriori approfondimenti in materia, si vedano gli autori e gli scritti indicati nella bibliografia in allegato (doc. 26).

#### **IV. La formazione dello psicanalista**

27. La psicanalisi si caratterizza inoltre per l'iter formativo dello psicanalista. Nella storia della psicanalisi si è affermato in breve tempo che l'elemento centrale della formazione dello psicanalista è innanzitutto l'analisi personale, chiamata in questo caso "didattica". L'analisi didattica si svolge per diversi anni con uno psicanalista adeguatamente formato e consente al futuro psicanalista di riconoscere i meccanismi di formazione dell'inconscio.
28. Questa è la fondamentale condizione della formazione dello psicanalista.
29. Dopo un certo numero di anni di analisi didattica e il confronto con l'analista di riferimento, il candidato analista può cominciare a incontrare degli "analizzanti". In questo caso il candidato deve effettuare delle sedute chiamate di "supervisione", per confrontare la sua esperienza con quella di altri psicanalisti.

30. La formazione, per essere adeguata, prevede anche una fase d'istruzione di carattere teorico: è di fondamentale importanza la conoscenza del sapere psicanalitico, così come trasmesso nei testi e dalle associazioni.
31. Nella storia della psicanalisi sono state le associazioni psicanalitiche a garantire la trasmissione della psicanalisi. La formazione dello psicanalista, così come enunciata, si svolge all'interno delle associazioni di psicanalisi.
32. L'analista con cui si fa l'analisi "*didattica*" fa parte di un'associazione di psicanalisi, l'analista con cui si fanno le sedute di "*supervisione*" fa parte di un'associazione di psicanalisi, la teoria è trasmessa negli incontri delle associazioni di psicanalisi.
33. Quindi, la formazione dell'analista avviene all'interno delle associazioni psicanalitiche.

## V. Le psicoterapie

34. La psicoterapia si propone – come indicato dal nome – intenti esplicitamente terapeutici; viene praticata da psicologi o da medici dotati di formazione specifica ed affronta una serie di disturbi psicopatologici descritti dal DSM (Diagnostical and Statistical Manual), alla sua quinta edizione, e dall'ICD (International Classification of Diseases), alla decima edizione.
35. Per definire la psicoterapia, si propongono qui di seguito due citazioni:
  1. La psicoterapia è "*...una forma di cura della sofferenza e del disagio di natura psicologica che non si avvale di uso di farmaci e che viene realizzata attraverso la relazione e l'interazione tra un paziente e un terapeuta...*" (L. Mecacci, Manuale di Psicologia Generale, Ed. Giunti, Firenze 2001);
  2. La psicoterapia è "*In senso lato, ogni metodo di trattamento dei disordini psichici o somatici che utilizzino mezzi psicologici e, più precisamente, la relazione tra il terapeuta e il malato*" (J.Laplanche e J.B.Pontalis, in Enciclopedia della psicanalisi, Bari, Laterza 2007, p. 458).
36. In queste differenti citazioni gli autori concordano su alcuni concetti cardine: le psicoterapie sono una forma di cura e hanno come fine anche la "*guarigione*" del "*paziente*".
37. Il mezzo più importante per attuare la "*guarigione*" è la relazione paziente-terapeuta, che viene definita "*relazione terapeutica*", intesa come "*relazione finalizzata alla guarigione*".
38. A questi concetti cardine s'ispirano tutte le psicoterapie, che sono di numerosi tipi. Quelli più praticati sono la psicoterapia individuale, cognitiva, comportamentale, cognitivo-comportamentale, sistemico-relazionale, psicodinamica, di gruppo, ad indirizzo psicoanalitico, breve, attiva, correttiva, fenomenologico-esistenziale, psicosintetica, umanistica, interpersonale, della gestalt, corporea e analisi bioenergetica.
39. Poiché il fine dichiarato e praticato è quello della "*guarigione*", le psicoterapie mutuano dal modello sanitario il loro paradigma teorico.

40. Il modello sanitario: 1) consiste nella formulazione di una diagnosi, di una prognosi e la messa in atto di una terapia; 2) intende la guarigione come eliminazione dei sintomi e, 3) si basa su un rapporto perlopiù unilaterale tra terapeuta e paziente.
41. La psicoterapia, a partire da questi principi del modello sanitario, a colloquio con il paziente, innanzitutto fa una diagnosi: in questo senso identifica il tipo di "disturbo" del "paziente" riconducendolo ad una delle categorie diagnostiche elaborate dalle teorie sulla psicopatologia (uno degli strumenti di riferimento è il DSM IV- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ); poi fa una prognosi, ovvero valuta i tempi e le modalità di cura, e infine procede all'effettiva terapia, che può così dirsi "somministrata" direttamente dallo psicoterapeuta, in un percorso unidirezionale da professionista a paziente.
42. Le psicoterapie, per realizzare i loro obiettivi di guarigione fanno quindi un uso sanitario del colloquio e il colloquio è finalizzato alla risoluzione dei sintomi.

#### **VI. Psicoterapia a indirizzo psicoanalitico**

43. In tempi relativamente recenti si è assistito alla proposta, in ambito psicologico, di psicoterapie che s'ispirano più o meno da vicino alle teorizzazioni psicoanalitiche, o che ne utilizzano alcuni concetti. In ogni caso, per modalità e finalità si tratta di forme di psicoterapia, e dunque si caratterizzano nelle varie forme di psicoterapia.
44. Una psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico non è una psicanalisi.

#### **VII. Le differenze sostanziali tra psicanalisi e psicoterapia**

45. Come abbiamo visto nei capi precedenti, l'ambito di riferimento della psicanalisi è l'ambito umanistico. In questo senso la psicanalisi, come pure il suo esercizio, non effettua psicodiagnosi, prognosi, e non opera con fini di guarigione; la psicanalisi fa un uso liberale del colloquio e della conversazione, essendo il suo obiettivo quello della conoscenza dell'inconscio. Quindi prescinde totalmente dal paradigma medico-sanitario.
46. Ricapitolando, a differenza della psicanalisi, le psicoterapie mutuano pressoché totalmente dal modello medico-sanitario il paradigma articolato (i) sulla triade *diagnosi-prognosi-terapia*, (ii) sulla guarigione come eliminazione dei sintomi e (iii) sul rapporto perlopiù unilaterale medico-paziente.
47. A differenza della psicanalisi, la psicoterapia, a colloquio con il paziente (i) identifica il tipo di disturbo riconducendolo ad una delle categorie diagnostiche elaborate dalle teorie sulla psicopatologia (uno degli strumenti di riferimento è il *DSM IV- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*), (ii) valuta i tempi e le modalità di cura, (iii) procede all'effettiva terapia,

che può così dirsi "somministrata" direttamente dallo psicoterapeuta, in un percorso unidirezionale da professionista a paziente.

48. A differenza della psicanalisi, le psicoterapie, per realizzare i loro obiettivi di guarigione, fanno un uso sanitario del colloquio come se si trattasse di un farmaco. Il colloquio è finalizzato quindi alla guarigione e alla risoluzione immediata dei sintomi. La psicanalisi fa invece un uso liberale del colloquio e della conversazione, ovvero lo utilizza esentandolo da applicazioni medicali diagnostico-terapeutiche, essendo piuttosto affine a percorsi di crescita e di consapevolezza di sé.

### VIII. Il quadro normativo nazionale di riferimento

#### a. *L'entrata in vigore della legge n. 56 del 18 febbraio 1989, istitutiva dell'ordine degli psicologi e la regolamentazione della psicoterapia*

49. Il legislatore italiano ha ritenuto che l'attività dello psicologo dovesse essere "protetta", ovvero regolamentata attraverso l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Conseguentemente, il legislatore ha regolamentato l'esercizio di tale professione nel rispetto dell'articolo 33 comma 5° della Costituzione<sup>4</sup>, derogando quindi al principio generale stabilito dall'articolo 4 della Costituzione<sup>5</sup>.

50. Dopo lungo e ampio dibattito, il legislatore ha promulgato la legge n. 56 del 18 febbraio 1989 (d'ora in poi "legge n. 56 del 1989"), la c.d. "Legge Ossicini", che ha istituito l'ordine degli psicologi.

51. L'articolo 1 della legge n. 56 del 1989 definisce la *professione di psicologo*, indicando testualmente che:

*"1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito."*

52. L'articolo 2 della legge n. 56 del 1989 indica i requisiti per l'esercizio dell'attività dello psicologo, ovvero aver conseguito l'abilitazione in psicologia ed essere iscritto all'apposito albo professionale.

53. In particolare, l'articolo 3 della legge n. 56 del 18 febbraio 1989, (la c.d. "Legge Ossicini"), rubricato "**Esercizio dell'attività psicoterapeutica**", al primo comma sancisce che:

---

<sup>4</sup> L'articolo 33 comma 5° della Costituzione, nelle sue parti rilevanti dispone: "*E' prescritto un esame di Stato ... per l'abilitazione all'esercizio della professione*".

<sup>5</sup> L'articolo 4 della Costituzione dispone:

*"1. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.*

*2. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."*

*"1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.*

*2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.*

*3. (...)"*

54. Come si può leggere, tale disposizione normativa considera e regola solo l'esercizio delle psicoterapie. Tuttavia tale norma non precisa quale significato, ai fini dell'applicazione della legge, debba attribuirsi al termine "psicoterapia".

55. Inoltre, il legislatore italiano, consapevole della differenza tra psicanalisi e psicoterapie, volontariamente non ha menzionato nella citata disposizione la psicanalisi, intendendo lasciarne libero l'esercizio.

56. A conferma si vedano i lavori preparatori<sup>6</sup> della legge n. 56 del 1989 che costituiscono la prova documentale del dibattito sul tema, conclusosi con la decisione di non includere la psicanalisi tra le psicoterapie (doc. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33).

57. In proposito si evidenziano alcuni dei passaggi salienti dell'iter dei lavori (doc. 34, pag. 255 e seguenti)<sup>7</sup>.

Il 12 maggio 1988 la Commissione XII Affari Sociali della Camera iniziò la discussione intorno a tre proposte di legge concernenti l'ordinamento della professione di psicologo: quella del senatore Ossicini ed altri (2405), già approvata dal Senato; quella dell'on. Armellini e altri (483), e quella dell'on. Gelli e altri (1205) (si veda al doc. 26).

L'on. Bianca Gelli, nella seduta della Commissione del 1° giugno 1988 (si veda al doc. 28), ebbe modo di precisare:

*"Avviandomi alla conclusione, tendo a sottolineare come questo testo non pretenda di andare oltre il compito che si è dato (la regolamentazione giuridica della professione di psicologo), nel senso che non vuole entrare nel merito (come da alcuni invece paventato), né peraltro potrebbe, della dimensione della psicanalisi latamente intesa, cioè come strumento di conoscenza e codice di lettura del reale nel suo complesso. E' augurabile che l'elaborazione, la riflessione e la ricerca in quest'ambito rimangano libera prerogativa di singoli, o di associazioni nazionali o internazionali, sia che i loro percorsi incontrino o meno il mondo universitario".*

Nel corso della stessa seduta, l'on. Luigi Benevelli, intervenendo sul tema della psicanalisi, si espresse nei termini seguenti:

---

<sup>6</sup> I lavori preparatori della legge n. 56 del 1989 sono rinvenibili al seguente indirizzo:

[http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre\\_sezionism/10195/10207/10208/documentotesto.asp&content=/\\_dati/leg10/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdI=2405](http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/10195/10207/10208/documentotesto.asp&content=/_dati/leg10/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdI=2405)

<sup>7</sup> Il testo riportato nel presente paragrafo è una sintesi evidenziata dall'avv. Nicola Picchi nel suo contributo in occasione del Convegno *Psicanalisi laica* svoltosi a Milano nei giorni 12 e 13 aprile 1997.

*"(...) Esiste poi il problema di non schiacciare e di non confondere la questione delle psicoterapie con quella relativa ai percorsi, agli addestramenti psicanalitici, che costituiscono ancora un altro versante."*

Nella seduta dell'8 giugno 1988 (si veda al doc. 29), l'intervento dell'on. Gigliola Lo Cascio Galante sottolinea con maggiore evidenza la distanza tra le figure dello psicologo e dello psicoterapeuta da un lato (figure che la stessa ritiene difficilmente scindibili), e quella dello psicanalista dall'altro:

*"(...) ho difficoltà ad operare una distinzione così netta tra le due identità professionali psicologi e psicoterapeuti che invece si è deciso, per una serie di opportunità, di dover distinguere. La figura dello psicoterapeuta è stata individuata e precisata, da alcuni anni e soprattutto in Italia, nel tentativo di creare uno spazio intermedio tra lo psicanalista e lo psicologo (...)".*

Nella seduta del 9 giugno 1988 (si veda al doc. 30) fu deciso di affidare ad un Comitato ristretto l'esame delle tre proposte di legge presentate sul tema. Alcuni mesi dopo il Comitato ristretto elaborò un testo unificato, presentato alla Commissione nella seduta del 27 ottobre dello stesso anno.

Il testo della legge Ossicini originariamente approvato dal Senato disponeva, all'art. 5 (*Requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica*):

- "1. Per esercitare l'attività psicoterapeutica, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 3, è necessario il conseguimento dell'abilitazione in psicologia o in medicina e chirurgia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto in uno dei rispettivi albi professionali o in entrambi.*
- 2. Non è consentito l'esercizio dell'attività professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non è in possesso della laurea in psicologia."*

Tale testo tuttavia non fu recepito nella legge.

Nelle discussioni successive (si vedano i doc. da 31 a 33) alla presentazione del testo unificato e nella seduta finale di approvazione del testo definitivo, avvenuta il 18 gennaio 1989, non si fece più alcun cenno alla psicanalisi, con l'unica eccezione di un intervento dell'on. Mariella Gramaglia, la quale, proponendo un subemendamento all'articolo 33 (Sessione speciale di esame di Stato), si espresse nei termini seguenti:

*"Poiché ci siamo occupati solo degli psicologi, abbiamo messo tra parentesi il rilevante problema relativo alla disciplina dell'esercizio della psicologia del profondo (...).*

*Credo che se tali scuole – di così alta tradizione storica e di prestigio per tutti noi – non potranno essere ricomprese all'interno della disciplina in esame, ne deriverà una sorta di discriminazione nei confronti delle più autorevoli società psicanalitiche del nostro paese come la SPI, l'AIPA e il CIPA"*

Il subemendamento proposto dall'on. Gramaglia mirava ad ottenere che "anche ai laureati in discipline diverse da quella in psicologia, e formati presso autorevoli scuole di tradizione almeno decennale" fosse consentita l'iscrizione all'albo degli psicologi. L'intervento della parlamentare proseguì nei termini seguenti:

*"Ritengo infatti che coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero rientrare a pieno titolo nella normativa, mentre, attualmente, se fosse approvato il testo in esame, tale possibilità non sarebbe prevista".*

Il subemendamento in oggetto non fu accolto, sulla base delle seguenti argomentazioni, espresse dall'on. De Lorenzo:

*"(...) con il provvedimento in esame intendiamo istituire una professione basata sulla conoscenza derivante dallo studio di una disciplina, così come è previsto nella norma che definisce la figura dello psicologo. L'on. Gramaglia fa riferimento nel suo subemendamento ai laureati in discipline diverse da quella di psicologia: ritengo difficile ammetterà un iscritto all'Albo che sia, ad esempio, ingegnere, matematico o fisico."*

58. Infine, a riprova del fatto che la legge n. 56 del 1989 regola soltanto un'attività di carattere prettamente sanitario, vi è la circostanza che il testo normativo riserva l'accesso alla psicoterapia soltanto a coloro che siano in possesso del titolo di medico-chirurgo e/o di psicologo, previa specifica formazione ed iscrizione nell'apposita sezione dedicata agli psicoterapeuti dell'albo dei medici-chirurghi o degli psicologi.

59. In ultima analisi, l'unica distinzione che la legge n. 56 del 1989 pone è quella tra *"psicoterapeuti medici-chirurghi"* e *"psicoterapeuti psicologi"*, che risponde alla più che comprensibile necessità di riservare ai soli medici-chirurghi la facoltà di prescrivere medicinali.

60. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 56 del 1989, tuttavia, molti psicanalisti, perché in grado di fruire delle norme transitorie<sup>8</sup>, chiesero ed ottennero la regolare iscrizione nell'elenco degli

---

<sup>8</sup> Norme transitorie della legge n. 56 del 1989

**31. Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine.**

*1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.*

*2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.*

**32. Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge.**

*1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31:*

*a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;*

*b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;*

*c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;*

*d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.*

**33. Sessione speciale di esame di Stato.**

*1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica*

psicoterapeuti. Tale percorso comportò la modifica sostanziale dell'attività precedentemente esercitata e fu stimolato anche dalla circostanza che, così facendo, gli interessati avrebbero permesso al paziente di poter usufruire di cure coperte dall'assistenza sanitaria statale o, comunque, di poter ottenere la deducibilità delle spese sostenute<sup>9</sup>.

61. Si sono quindi costituite delle scuole di specializzazione di psicoterapia psicoanalitica, che hanno formato psicoterapeuti psicanalisti i quali praticano la psicanalisi declinata secondo il modello sanitario.
62. In altri termini, essi svolgono la loro attività ottemperando al canone sanitario e quindi la loro non è più psicanalisi, ma è ora psicoterapia psicoanalitica.

---

*in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea; b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo; c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea; d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.*

#### **34. Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione.**

1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo (1).*

(1) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, L. 14 gennaio 1999, n. 4.

#### **35. Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica.**

1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica (2) (3).*

2. *È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.*

3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (4).*

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 1999, n. 4. Vedi, anche, l'art. 24-sexies, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 412 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione.

(4) Per la proroga del termine, vedi l'art. 1, comma 3, L. 14 gennaio 1999, n. 4. Si veda, anche, l'art. 2, comma 3, L. 29 dicembre 2000, n. 401.

#### **36. Copertura finanziaria.**

1. *Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.*

<sup>9</sup> Si veda anche la sentenza della Corte Costituzionale del 1° marzo 1995 in tema di deducibilità fiscale dei trattamenti psicoanalitici.

63. In tal modo la psicanalisi, così come intesa dal suo fondatore Sigmund Freud è divenuta una pratica minoritaria e, rimanendo al di fuori della regolamentazione ordinistica prevista per le attività sanitarie, come si vedrà qui di seguito (si vedano i paragrafi 114-152, qui sotto), non è più adeguatamente tutelata dal sistema interno.

*b. La formazione degli psicoterapeuti e degli psicanalisti*

64. La formazione degli psicoterapeuti è stata regolata con decreto n. 509 dell'11 dicembre 1998, con cui è stato approvato il regolamento recante le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 98 della legge n. 127 del 15 maggio 1997. Il programma di formazione prevede la frequenza per 400 ore annuali, delle quali 200 di teoria e 200 di tirocinio pratico. Le 200 ore teoriche sono dedicate in gran parte alla psicodiagnosi, alla psicologia, alla psicologia dello sviluppo e al modello di psicoterapia seguito.
65. La formazione prevede anche la psicoterapia psicoanalitica, dove sono previste un certo numero di ore di "psicoterapia individuale", ovvero di analisi personale, per apprendere qualcosa di se stessi.
66. Riguardo invece alla formazione degli psicanalisti, ci si riporta a quanto già evidenziato ai paragrafi 27-33, qui sopra, ovvero che l'elemento centrale della formazione dello psicanalista è innanzitutto l'analisi personale, chiamata in questo caso "didattica". Essa si svolge per diversi anni con uno psicanalista adeguatamente formato e consente al futuro psicanalista di riconoscere i meccanismi di formazione dell'inconscio. Dopo un certo numero di anni di analisi didattica e il confronto con l'analista di riferimento, il candidato analista può cominciare a incontrare degli "analizzanti". In questo caso, il candidato deve effettuare delle sedute chiamate di "supervisione", per confrontare la sua esperienza con quella di altri psicanalisti. La formazione, per essere adeguata, prevede anche una fase d'istruzione di carattere teorico: è di fondamentale importanza la conoscenza del sapere psicanalitico, così come trasmesso nei testi e dalle associazioni.
67. Si ricorda poi nuovamente che nella storia della psicanalisi sono state le associazioni psicanalitiche a garantire la trasmissione della psicanalisi. La formazione dello psicanalista, così come enunciata, si svolge all'interno delle associazioni di psicanalisi.
68. L'analista che fa l'analisi "didattica" fa parte di un'associazione di psicanalisi, l'analista con cui si fanno le sedute di "supervisione" fa parte di un'associazione di psicanalisi, la teoria viene trasmessa negli incontri delle associazioni di psicanalisi.
69. Quindi, la formazione dell'analista avviene all'interno delle associazioni psicanalitiche.

*c. La normativa applicabile all'attività dello psicanalista*

70. La professione psicoanalitica rientra da sempre nel novero delle professioni intellettuali non protette e va svolta nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 4 della Costituzione<sup>10</sup> e 2229-2238 del codice civile.
71. La legge n. 4 del 14 gennaio 2013, entrata in vigore il 10 febbraio 2013 (d'ora in poi "legge n. 4 del 2013"), in materia di professioni non organizzate, è intervenuta al fine di disciplinare le numerose professioni che si sono sviluppate in Italia con intensità crescente nel corso degli anni.
72. Tale legge definisce in particolare le professioni non protette, e dà le indicazioni necessarie per la costituzione e la regolamentazione delle relative associazioni professionali di categoria. Per "*professione non organizzata in ordini o collegi*"<sup>11</sup> l'articolo 1 della Legge n. 4 del 2013 intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
73. La legge introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.

---

10 L'articolo 4 della Costituzione italiana stabilisce che:

*"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.*

*Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."*

11 Art. 1 della Legge n. 4 del 2013 - Oggetto e definizioni:

*"1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.*

*2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.*

*3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.*

*L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.*

*4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.*

*5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente."*

74. Essa consente al professionista di scegliere la forma con cui esercitare la propria professione, riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. I professionisti possono costituire associazioni professionali, con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
75. Il Movimento vorrebbe ora costituire un'associazione di categoria secondo le disposizioni di cui alla legge n. 4 del 2013, ma al momento questa strada non appare percorribile in quanto vi sono già stati precedenti dove altre associazioni professionali non ordinistiche, l'Associazione Psicanalisti Europei – A.P.E. e l'Associazione Europea di Psicanalisi, hanno avuto esperienze negative (doc. 35 e 36).
76. Tali Associazioni hanno infatti richiesto di essere inserite nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 7 della legge n. 4 del 2013, ma il Ministero dello Sviluppo Economico ha rigettato la loro richiesta in quanto il Ministero della Sanità ha dato parere non favorevole, ritenendo che l'attività di psicanalista rientri nell'ambito dell'attività di psicoterapeuta, disciplinata dalla legge n. 56 del 1989.

#### **IX. L'interpretazione e l'evoluzione della giurisprudenza penale riguardo all'attività di psicanalista in seguito all'entrata in vigore della legge n. 56 del 1989**

77. La giurisprudenza penale italiana si è trovata a dover affrontare la questione se l'attività di psicanalista potesse rientrare tra quelle per le quali occorra una particolare abilitazione e quindi se essa, in mancanza del titolo abilitativo, potesse integrare il reato di cui all'articolo 348 codice penale<sup>12</sup>.
78. Tale questione fu posta all'attenzione delle autorità giudiziarie soprattutto in ragione delle molte denunce proposte da diversi Ordini degli psicologi, che procedevano per ragioni di tutela della propria categoria<sup>13</sup>, a ritenere che l'attività degli psicanalisti costituisse un esercizio abusivo della professione di psicologo o di psicoterapeuta.

---

<sup>12</sup> Articolo 348 del codice penale: "*Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229] (2), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro*".

<sup>13</sup> Si vedano, a titolo d'esempio, gli articoli pubblicati ai seguenti indirizzi:

<http://www.altrapsicologia.it/regioni/piemonte/scusate-lassenza-siamo-stati-occupati/>

<http://www.altrapsicologia.it/regioni/lazio/assistenza-legale-gratuita-alle-vittime-di-abuso-professionale/>

<http://www.altrapsicologia.it/articoli/i-travestimenti-dello-psicologo-abusivo/>

<http://www.altrapsicologia.it/sicilia/sicilia-programma/sicilia-tutela/>

<http://www.altrapsicologia.it/piemonte/piemonte-progetti/piemonte-osservatorio-tutela-e-deantologia-dello-psicologo/>

<http://www.altrapsicologia.it/regioni/lazio/commissione-tutela-psicologo/>

<http://www.altrapsicologia.it/tag/atti-tipici/>

79. Per molti anni le giurisdizioni penali nazionali, esaminando il caso concreto loro sottoposto, una volta accertato che la persona indagata o imputata svolgeva un'attività meramente di psicanalisi, senza quindi prescrivere medicine e senza indicare ai clienti comportamenti da tenere, avevano ritenuto che tale tipo di attività non rientrasse tra quelle disciplinate dalla legge e, in particolare, in quella disciplinata dalla legge n. 56 del 1989.
80. In tal senso si veda la **sentenza n. 148 del 15 gennaio 2001 del Tribunale di Brescia** (doc. 37), dove l'imputata fu assolta dal reato di esercizio abusivo della professione di psicologo. In questo caso il Tribunale di Brescia accertò che l'imputata esercitava attività di psicanalista e non di psicologa. Il Tribunale di Brescia osservò in particolare che la legislazione vigente prevedeva l'albo degli psicologi e non quello degli psicanalisti. In particolare, la legge n. 56 del 1989 non prevedeva nulla per l'esercizio dell'attività di psicanalista e che tale attività non poteva essere identificata con quella di psicologo.
81. Si veda poi il **decreto di archiviazione n. 2273/02 RG GIP del Tribunale di Pordenone** (doc. 38) del 12 luglio 2003, dove il G.I.P. aveva escluso che l'attività dell'indagata, circoscritta ad attività meramente di psicanalisi, potesse essere ritenuta una forma di psicoterapia sottoposta al regime della legge n. 56 del 1989. Il G.I.P., ritenne che *"proprio perché le attività professionali disciplinate e tutelate dalla legge (anche in sede penale, ex art. 348 cp, che è notoriamente norma penale in bianco) debbono essere espressamente indicate dal legislatore, specie nei casi in cui vi siano delle attività in ordine alle quali è aperta la discussione sulla loro qualificazione e collocazione: in altre parole allo stato le mera attività di psicanalisi non rientra tra quelle disciplinate dalla legge Ossicini ed il legislatore è sempre in tempo per emanare una norma quantomeno interpretativa, ove volesse farcela rientrare"*.
82. Si veda quindi la **sentenza del 31 ottobre 2003 del Tribunale di Firenze** (doc. 39), dove gli imputati furono assolti. In questo caso l'imputato principale svolgeva tradizionale analisi dei sogni e non era risultato che lo stesso avesse formulato diagnosi né prescritto terapie o imposto modelli di comportamento. Il Tribunale di Firenze fece propria la tesi secondo cui la legge n. 56 del 1989 non fosse applicabile all'attività di psicanalisi tradizionale, attività quindi rimasta libera e che poteva essere svolta legittimamente anche da soggetti non iscritti all'albo degli psicologi e non in possesso di laurea in medicina o psicologia.
83. Si veda poi la **sentenza n. 86/05 del 23 marzo 2005 del Tribunale di Parma** (doc. 40), dove l'imputato fu assolto perché il fatto non costituiva reato. In questo caso, il Tribunale accertò che l'imputato non era laureato in medicina-chirurgia o in psicologia, non era iscritto ad alcun ordine e si dichiarava psicanalista. Era stato inoltre accertato che l'imputato si limitava ad ascoltare senza suggerire prescrizioni comportamentali o farmacologiche e senza mai specificare attività di matrice psicoterapica. Il Tribunale aveva inoltre accertato che *"psicologia"*,

"psicoterapia" e "psicanalisi" erano attività ben diverse e distinte, evidenziandone le differenti caratteristiche. Aveva quindi accertato che l'imputato aveva esercitato attività di "psicanalista", essendosi limitato ad esercitare soltanto l'ascolto degli analizzanti. Inoltre il Tribunale affermò che la legge n. 56 del 1989 non era applicabile agli psicanalisti in quanto essa regolamentava le professioni di "psicologo" e di "psicoterapeuta" e non poteva essere applicata in via analogica od estensiva. La psicanalisi doveva essere quindi ritenuta una "libera professione non protetta".

84. Si veda inoltre la **sentenza n. 1616/08 del 26 novembre 2008 del Tribunale di Ravenna** (doc. 41), dove l'imputata era stata perseguita perché ritenuta responsabile di avere abusivamente dato prestazioni in ambito psicologico e psicoterapeuta senza aver conseguito alcun titolo professionale abilitante, con condotta consistita nel tenere sedute di terapia dietro pagamenti a pazienti affetti da disturbi di tipo psicologico, adottando tecniche psicoanalitiche e di psicoterapia, pur non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo all'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta.

Il Tribunale di Ravenna ritenne che l'imputata aveva esercitato attività di psicanalista e non quella di psicologa o psicoterapeuta. In particolare, aveva effettuato semplici colloqui in ambito psicoanalitico – esistenziale, che non costituivano prerogativa esclusiva di alcuna professione protetta e che potevano pertanto essere liberamente svolte. Il Tribunale di Ravenna precisò inoltre che *"obiettivo delle prestazioni psicoanalitiche o analitiche non è diagnosticare una malattia e trovarne un rimedio: non rientra tra i compiti dell'analista la prescrizione di comportamenti al paziente rispetto alla molteplicità di situazioni che lo stesso si trova ad affrontare. L'analista si limita semplicemente ad ascoltare il paziente senza intervenire, ad aiutarlo in un più profondo processo conoscitivo di se stesso e manca, in tale tipo di prestazione, qualsiasi aspetto di valutazione psicologica proprio delle attività protette di psicologo e psicoterapeuta, il cui obiettivo, invece, è quello curativo, ossia la rimozione del disturbo psicologico che affligge il paziente, accertato attraverso una diagnosi precisa ed affrontato, ai fini della guarigione, mediante la prescrizione di comportamenti da parte del professionista (e, nel caso in cui lo psicoterapeuta sia anche medico, di terapia farmacologica di supporto)."* Tutti questi elementi, secondo il Tribunale mancavano nell'attività professionale svolta dall'imputata. Inoltre, il Tribunale osservò che *"il delitto previsto dall'art. 348 c.p. sanziona la condotta di chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione di Stato"* e che tale norma contemplava *"una norma penale in bianco"*. In altri termini, tale norma sottintendeva l'esistenza di altre disposizioni normative integrative del precetto penale, le quali definivano le condizioni oggettive e soggettive. In mancanza di tali condizioni non era consentito l'esercizio di determinate professioni, con la conseguenza che la loro violazione si risolveva in una violazione della norma incriminatrice. Nel caso specifico,

richiamandosi agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56 del 1989, il Tribunale esclude che la condotta censurata potesse essere rilevante sotto il profilo penale.

85. Si veda, inoltre, la **sentenza n. 1413/09 del 7 maggio 2009 della Corte di Appello di Bologna** (doc. 42), dove fu confermata la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato dal reato di esercizio abusivo della professione di psicologo. In quel caso l'imputato aveva esercitato esclusivamente un'attività di ascolto degli analizzandi e per tale ragione, in considerazione del fatto che la legge n. 56 del 1989 regolamentava la professione degli psicologi e degli psicoterapeuti e non ricomprendeva invece la psicanalisi, era stato assolto dal Tribunale di Bologna. In particolare, la Corte di Appello affermò che era chiara la possibilità di un percorso analitico non necessariamente correlato a patologia o a gravi disturbi psichici dell'analizzando.
86. Tale orientamento mutò a seguito della **sentenza n. 22268/2008 del 24 aprile 2008 della Corte di Cassazione** (doc. 43). La Suprema Corte esaminò il caso in cui l'imputato era stato rinviato a giudizio per i reati di furto aggravato e per avere esercitato abusivamente la professione di psicoterapeuta, nonché per avere avuto rapporti sessuali con quattro ragazze, che si erano recate da lui per risolvere problemi esistenziali nella convinzione che fosse una psicoterapeuta. In primo grado, l'imputato fu condannato per il reato di furto, mentre venne assolto per il reato di abuso della professione. Il delitto di violenza sessuale fu dichiarato improcedibile per mancanza di querela. In secondo grado, la Corte di Appello di Firenze ritenne che l'imputato fosse responsabile di esercizio abusivo della professione e per violenza sessuale. In particolare, la Corte di Cassazione affermò il principio secondo cui *"Per quanto concerne il delitto previsto dall'art. 348 c.p., si rileva che l'esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed allo inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all'interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti); la psicanalisi è una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali"*. E ancora, *"... l'attività dello psicanalista non è annoverabile tra quelle libere previste dall'art. 2231 c.c., ma necessita di particolare abilitazione statale"*.
87. In tal modo, la Suprema Corte equiparò la psicanalisi alla psicoterapia, riconducendo quindi l'esercizio della prima, fino ad allora libero, nell'alveo dell'articolo 3 della legge n. 56 del 1989.
88. I giudici di merito si uniformarono al nuovo principio introdotto dalla Corte di Cassazione, con cui era stato affermato per la prima volta che la psicanalisi fosse una psicoterapia, procedendo così ad una sovrapposizione della figura dello psicoterapeuta psicanalista con quello dello psicanalista non iscritto all'albo degli psicoterapeuti. Conseguentemente, tale professione non poteva ritenersi libera, così come prevista dall'articolo 2231 c.c., ma necessitava di abilitazione statale.

89. In effetti, con la **sentenza n. 11804/10 del 12 maggio 2010, la Corte di Appello di Bologna** (doc. 44), facendo riferimento alla sentenza n. 22268/2008 del 24 aprile 2008 della Corte di Cassazione e pur essendo in presenza di un fatto reato completamente diverso, applicò il nuovo principio enunciato e ritenne che l'attività svolta dall'imputata fosse di tipo psicoterapeutico, attività esercitata senza la necessaria iscrizione all'albo relativo e quindi censurabile penalmente.
- Conseguentemente, la Corte di Appello di Bologna condannò l'imputata alla pena di 340 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali per entrambi i giudizi, con rifusione dei danni e delle spese legali in favore della parte civile.
90. Successivamente, con la **sentenza n. 14408 del 23 marzo 2011** (doc. 45), **la Corte di Cassazione**, pur annullando la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, richiamando la sentenza n. 22268 del 24 aprile 2008, ribadì il principio di diritto secondo cui *"ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 348 c.p., l'esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all'inserimento negli albi degli psicologi o dei medici"*. Inoltre, la Corte di Cassazione ritenne che l'attività svolta dall'imputata dovesse essere ritenuta una psicoterapia da distinguersi dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali. Tale attività, non poteva rientrare tra quelle previste dall'articolo 2231 c.c., richiedendo invece una particolare abilitazione statale.
91. Sempre la Corte di Cassazione, ritenne che la metodologia dei *"colloqui"*, impiegati nel corso delle sedute svoltesi, dovesse essere ritenuta una vera e propria terapia, tipica della professione medica. Pertanto, tale metodo rappresentava un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie, specifica della professione medica senza avere tuttavia le condizioni legittimanti all'esercizio di tale attività. Conseguentemente doveva ritenersi configurabile il reato di cui all'articolo 348 c.p.
92. In particolare, con tale sentenza la Corte di Cassazione sostenne che *"(...) la psicanalisi, quale quella riferibile alla condotta della ricorrente, è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali. Ne consegue che non è condivisibile la tesi difensiva della ricorrente, posto che l'attività dello psicanalista non è annoverabile tra quelle libere previste dall'art. 2231 c.c., ma necessita di particolare abilitazione statale."*
93. Tale orientamento non è rimasto isolato, ma è stato successivamente ripreso ed applicato dai giudici di merito.
94. Con **sentenza dell'11 aprile 2012** (doc. 46), **il Tribunale di Torino**, riprendendo il nuovo orientamento, ritenne che l'imputata pur esercitando attività di psicanalisi, avesse svolto attività di psicoterapia. Il procedimento aveva avuto origine da una segnalazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli psicologi, avendo l'imputata *"esercitato attività privata, in qualità di*

*psicanalista, presso la propria abitazione (...), l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta (...)* riservata a laureati in Psicologia e Medicina e chirurgia iscritti nei rispettivi albi". Il Tribunale riconobbe preliminarmente che le modalità di svolgimento delle sedute si potevano inquadrare nell'ambito del colloquio tra analista e analizzante e pertanto esse erano riconducibili alle dottrine della psicanalisi. Tale circostanza era stata confermata sia dal consulente tecnico sia dalle affermazioni dell'analizzante. Conseguentemente, il Tribunale ribadì che il rapporto instauratosi tra le parti era stato un percorso psicoanalitico. Tuttavia, il Tribunale ritenne che l'attività di psicanalista dovesse essere considerata un'attività "protetta", e che per il suo esercizio dovesse essere necessaria l'iscrizione ad un albo professionale abilitante l'attività di psicoterapeuta. Nel caso specifico, la disposizione integrativa della norma penale in bianco di cui all'articolo 348 c.p. doveva essere individuata nell'articolo 3 della legge n. 3 del 1989.

95. Il Tribunale richiamò i lavori parlamentari per valutare se l'attività di psicanalisi dovesse rientrare tra le psicoterapie, e concluse che non doveva apparire irragionevole sostenere che il legislatore non avesse considerato la psicanalisi quale forma particolare di psicoterapia. Il Tribunale esaminò inoltre il dibattito in ambito scientifico riguardante la psicanalisi e la sua riconducibilità o meno alla psicoterapia. Richiamò infine il precedente della Corte di Cassazione, la sentenza n. 14408 del 23 marzo 2011 (si veda il doc. 45), dove era stata riconosciuta la riconducibilità della psicanalisi alla psicoterapia; nonché la giurisprudenza favorevole invocata dall'imputata – ovvero le sentenze n. 148 del 19 gennaio 2001 del Tribunale di Brescia, n. 1616 del 26 novembre 2008 del Tribunale di Ravenna, n. 86 del 22 aprile 2005 del Tribunale di Parma e n. 4798 del 7 dicembre 2003 del Tribunale di Firenze –, dove era stato evidenziato che la psicanalisi era estranea alle psicoterapie per il suo fine non curativo.
96. Il Tribunale, sostenne quindi che il testo di legge n. 56 del 1989 aveva assorbito la psicanalisi nella nozione di psicoterapia e che le modalità di formazione degli psicanalisti dovesse essere trattata esclusivamente in ambito strettamente politico.
97. Ritenne quindi che l'imputata fosse responsabile dei fatti contestatigli in quanto la stessa non aveva dato un servizio meramente conoscitivo - culturale, ma un vero e proprio trattamento terapeutico, fondando il proprio convincimento sul fatto che la vittima aveva preteso di qualificare i "colloqui" come prestazioni mediche al momento del rilascio della fattura, non essendo stata informata precedentemente del fatto che stava usufruendo di un servizio meramente conoscitivo - culturale. Inoltre, il Tribunale ritenne rilevante la circostanza che la vittima era convinta di essere sottoposta a psicoterapia, ciò a causa del lungo periodo del rapporto professionale intercorso e del cospicuo prezzo versato.

## IN DIRITTO

## I. Violazione dell'articolo 1 § 2 della Carta sociale europea (riveduta)

98. Invocando l'articolo 1 al § 2 della Carta sociale riveduta, il Movimento reclamante lamenta che lo Stato italiano disattende all'impegno assunto, consistente nel garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro degli psicanalisti non iscritti all'albo degli psicoterapeuti che non esercitano attività sanitaria in quanto non li tutela in modo efficace, impedendogli, di fatto, di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso.

L'articolo 1 § 2 della Carta sociale riveduta dispone testualmente:

*"Parte I: Ognuno deve avere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso"*

*"Parte II: Per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti s'impegnano:*

*(...)*

*2. a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso;*

*(...)"*

*1. Sulle condizioni di ricevibilità richieste dal Protocollo e dal Regolamento del Comitato*

99. Il Movimento reclamante ritiene che il reclamo presentato sia ricevibile, essendo soddisfatte tutte le condizioni richieste sia dal Protocollo che dal Regolamento del Comitato.

100. Innanzitutto, conformemente all'articolo 4 del Protocollo (STCE n. 158), testo ratificato dall'Italia il 3 novembre 1997 ed entrato in vigore il 1° luglio 1998, il reclamo è stato depositato per iscritto e riguarda l'articolo 1 § 2 della Carta sociale, disposizione accettata dall'Italia.

101. In secondo luogo, il Movimento è un'associazione che può essere considerata e comunque equiparata a un sindacato nazionale rappresentativo della categoria degli psicanalisti, conformemente all'articolo 1§c del Protocollo.

102. In proposito, il Movimento fa preliminarmente presente che il diritto italiano riconosce la libertà di associazione (articolo 16 della Costituzione) e non prevede alcun modello d'organizzazione per i sindacati e le associazioni non riconosciute, regolamentate dagli articoli da 36 a 38 del codice civile.

103. Come si è visto (si vedano i paragrafi 7, qui sopra), lo scopo del Movimento, così come riportato nel proprio statuto, consiste in via principale nel *"...promuovere, diffondere e difendere la pratica della psicanalisi come pratica di parola, ricerca intellettuale permanente ed esperienza in atto, con gli strumenti che riterrà opportuni, quali ad esempio la promozione di convegni, seminari e conferenze etc., iniziative di sensibilizzazione in ambito politico e giuridico, campagne giornalistiche e culturali, interventi di tutela legale, supporto e assistenza anche nell'ambito di eventuali processi per sostenere la libertà di pratica della psicanalisi e la*

*libertà dello psicanalista. L'associazione si prefigge inoltre di contrastare ogni tentativo di medicalizzazione e sanitarizzazione della vita psichica e della psicanalisi."*

104. L'associazione si è regolarmente costituita nel 2012, e da allora è attiva per tutelare la categoria che rappresenta, sia attraverso l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ma anche attraverso l'organizzazione di numerose assemblee tra associati e di riunioni del direttivo (si vedano i paragrafi 5-12, qui sopra, da intendersi per integralmente riportati).
105. Inoltre, il Movimento è rappresentativo della categoria in quanto si è fatto promotore di un Manifesto. Tale dichiarazione è stata condivisa da una trentina di associazioni e da ben 1.505 sostenitori (si veda il paragrafo 12, qui sopra).
106. Il Movimento vorrebbe poi costituire un'associazione di categoria secondo le disposizioni di cui alla legge n. 4 del 2013, ma al momento questa strada non appare percorribile in quanto vi sono già stati precedenti dove altre associazioni professionali non ordinistiche operanti nel medesimo ambito di competenza hanno avuto esperienze negative. Come si è già visto, l'Associazione Psicanalisti Europei – A.P.E. e l'Associazione Europea di Psicanalisi hanno fatto domanda per essere inserite nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 7 della legge n. 4 del 2013, ma il Ministero dello Sviluppo Economico ha rigettato la loro richiesta in quanto il Ministero della Sanità ha dato parere non favorevole, ritenendo che l'attività di psicanalista rientri nell'ambito dell'attività di psicoterapeuta, disciplinata dalla legge n. 56 del 1989 (si vedano i paragrafi 75 e 76, qui sopra).
107. Da ultimo, anche sotto il profilo della formazione professionale, il Movimento reclamante è rappresentativo della propria categoria. Il Movimento svolge infatti una sua regolare attività interna, dando luogo alla necessaria formazione per l'esercizio dell'attività di psicanalisi (si veda il paragrafo 10, qui sopra). L'attività formativa è, infatti, elemento determinante, essendo essa condizione fondamentale per divenire psicanalista (si vedano i paragrafi 27-33, qui sopra).
108. Tutte queste attività possono ben far rientrare tra le prerogative di rappresentanza e sindacali il Movimento reclamante. Esso è quindi un'associazione rappresentativa in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Costituzione, secondo cui i cittadini hanno il diritto di costituire associazioni liberamente, senza richiedere autorizzazioni, per tutti gli scopi che non sono vietati dall'ordinamento penale. Ciò vale anche per tutti i sindacati in Italia, quali ad esempio CGIL, CISL, UIL, UGL che, come il Movimento reclamante, sono associazioni non riconosciute.
109. Infine, il fatto che manchi una relazione contrattuale tra il Movimento e i propri associati non può essere ritenuta impeditiva al riconoscimento della sua legittimità a rappresentare gli psicanalisti davanti al Comitato (si veda, *mutatis mutandis*, *Associazione Nazionale Giudici di Pace c. Italia*, n. 102/2014, decisione sulla ricevibilità del 2 dicembre 2014, § 9; e *Associazione*

*Nazionale sindacale "La Voce dei Giusti" c. Italia*, n. 105/2014, decisione sulla ricevibilità del 17 marzo 2015, § 10).

110. Il Movimento reclamante ritiene inoltre di essere rappresentativo della categoria.
111. In proposito ricorda che secondo questo Comitato, il concetto di rappresentatività è una nozione autonoma rispetto a quanto elaborato a livello nazionale (si veda, *Confédération française de l'Encadrement CFE-CGC*) c. *Francia*, n. 9/2000, decisione sulla ricevibilità del 6 novembre 2000, § 6).
112. Riguardo a ciò, il Movimento evidenzia di avere come obiettivo gli interessi degli psicanalisti, di perseguire tali obiettivi in modo attivo e sotto diversi profili, e di essere incontestabilmente indipendente rispetto alla pubblica autorità (si veda, *Associazione Nazionale sindacale "La Voce dei Giusti" c. Italia*, precitata, § 14 e la giurisprudenza ivi indicata). In tal senso, devono essere lette tutte le attività a cui si è dedicato il Movimento sin dal primo momento della sua costituzione.
113. Il Movimento chiede quindi al Comitato che il reclamo presentato sia dichiarato ricevibile, sussistendone in requisiti, chiedendo che, in ogni caso, i criteri di rappresentanza così come esposti non compromettano l'effettività del diritto di tutti i sindacati a depositare un reclamo (si veda *Associazione Nazionale sindacale "La Voce dei Giusti" c. Italia*, precitata, § 15 e giurisprudenza ivi indicata).

## 2. Nel merito

114. Il Movimento reclamante lamenta che lo Stato italiano disattende all'impegno assunto, consistente nel garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro agli psicanalisti in quanto non li tutela in modo efficace, impedendogli, di fatto, di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso. Lo Stato italiano pone questa categoria di professionisti in una situazione tale da discriminarli rispetto ad altre categorie che si occupano di scienze psichiche.
115. Prima di passare all'esame del caso di specie, il Movimento reclamante ricorda innanzitutto i principi generali della giurisprudenza elaborata dal Comitato, ricordando il principio di effettività dei diritti garantiti dalla Carta. Secondo il Comitato "*l'oggetto e lo scopo della Carta, trattato che protegge i diritti umani, consistono nel proteggere i diritti non in modo teorico ma effettivo*" (si veda il caso 1/1998, *Commissione internazionale di Giuristi c. Portogallo*, reclamo n. 1/1998, § 32). Conseguentemente, sempre secondo il Comitato, l'applicazione conforme dell'articolo 1 § 2 può essere raggiunta solo attraverso una legislazione la cui applicazione sia effettiva nella pratica.
116. Il Movimento reclamante ricorda poi che "*l'obbligo imposto agli Stati contraenti è quello di adottare non solo iniziative giuridiche ma anche iniziative concrete che permettano il pieno*

*esercizio dei diritti riconosciuti dalla Carta*" (si veda *Autismo Europa c. Francia*, reclamo n. 13/2002, decisione sul merito del 4 novembre 2003, § 53).

117. Il Movimento reclamante ricorda inoltre che al fine di assicurare l'esercizio effettivo del diritto al lavoro, le Parti contraenti si sono impegnate a proteggere in modo efficace il diritto per i lavoratori di guadagnare la loro vita attraverso un lavoro liberamente intrapreso. In particolare, l'articolo 1 § 2 della Carta copre tre aspetti, ovvero 1) il divieto di ogni forma di discriminazione nell'impiego; 2) il divieto del lavoro forzato o obbligatorio e; 3) il divieto di ogni altra pratica che possa incidere negativamente sul diritto di guadagnare la propria vita attraverso un lavoro liberamente intrapreso (si vedano le Conclusioni II, Osservazione interpretativa dell'articolo 1§ 2, p.4; e le Conclusioni XVI-1, osservazione interpretativa dell'articolo 1§2, p. 9)
118. Il Movimento chiede ora che, alla luce dei principi sopra richiamati, il Comitato esamini il caso di specie valutando se la situazione posta alla sua attenzione sia conforme alla Carta e, in particolare, se il quadro giuridico permetta il rispetto del diritto invocato in modo effettivo, stabilendo se siano le disposizioni normative a non essere corrette, ovvero se esse, pur essendo idonee a garantire il diritto invocato, non siano applicate correttamente o completamente.
119. Passando all'esame nel merito, il Movimento reclamante ricorda che la psicanalisi è da sempre stata intesa e concepita come non avente nessuna relazione con la medicina, perché punta all'apprendimento, da parte del soggetto che ne pratica l'esperienza, della difficile arte *"del saper vivere"*. La psicanalisi fa uso del colloquio e della conversazione in senso liberale, e trova la sua collocazione in ambito umanistico. Essa mira a cogliere l'importanza dell'inconscio nell'esistenza umana.
120. Come si è visto, con lo psicanalista, l'analizzante trova uno spazio di parola molto particolare: analizza le sue esperienze, le opinioni, i lapsus, i sogni, esprime liberamente i pensieri (le "libere associazioni") e tutto quello che gli viene in mente, e si interroga sulle scelte; tutto questo con il fine di accogliere l'unicità delle formazioni dell'inconscio in relazione al suo caso, unico e irripetibile. Il lavoro psicanalitico verte sull'interpretazione dei fatti inconsci della persona in analisi, protagonista del proprio percorso psicanalitico. Si ricorda infine che *"L'attività analitica è definibile come teoria dell'inconscio volta all'indagine di quei fenomeni dell'elaborazione mentale che risiedono al di fuori della sfera della coscienza attraverso l'analisi delle associazioni libere, degli atti mancati e dei sogni."* Inoltre, *"Nessun intento strettamente terapeutico è proprio di questa disciplina: non vi è alcun comando o influenzamento da parte del professionista, né alcuna diagnosi e tantomeno la proposta di modelli comportamentali. Tant'è che lo scenario tipico, tuttora vigente, della cura psicoanalitica prevede il paziente steso sul lettino e l'analista seduto alle sue spalle in silenzioso ascolto, in un atteggiamento di astinenza (di non gratificazione d'impulsi e desideri) e di neutralità (di*

*rinuncia a dare suggerimenti, suggestioni, giudizi). Quell'intento propriamente curativo, tipico di ogni terapia, manca del tutto.*" (si vedano i paragrafi 14-26, qui sopra).

121. Come si è visto, la psicanalisi e l'esercizio dell'attività psicoanalitica si distinguono nettamente dalle psicoterapie in quanto prescindono dal paradigma medico-sanitario articolato sulla triade *diagnosi-prognosi-terapia*. In altri termini non sono una pratica sanitaria (si vedano i paragrafi 14-26, 34-44 e 45-48, qui sopra).
122. Viceversa, le psicoterapie si differenziano dalla psicanalisi in quanto concepiscono un paziente e non un analizzante; il colloquio con il paziente ha lo scopo di identificare il tipo di disturbo riconducendolo ad una delle categorie diagnostiche elaborate dalle teorie sulla psicopatologia; valutano i tempi e le modalità di cura e procedono quindi all'effettiva terapia, che viene così somministrata direttamente dal psicoterapeuta, in un percorso unidirezionale da professionista a paziente. In particolare il colloquio è utilizzato a scopo "sanitario", come se si trattasse di un farmaco.
123. Tale distinzione è stata recepita, in linea di principio, anche nell'ordinamento italiano, almeno a livello legislativo.
124. Come si è visto, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 1989, il legislatore, nel regolamentare l'esercizio della professione dello psicologo attraverso l'istituzione degli ordini e dei relativi albi, ha voluto dare indicazioni specifiche circa l'esercizio dell'attività di psicoterapia (si vedano i paragrafi 49-63, qui sopra).
125. Il testo normativo in esame ha, infatti, riservato l'accesso alla psicoterapia soltanto a coloro che siano in possesso del titolo di medico-chirurgo e/o di psicologo, previa specifica formazione ed iscrizione nell'apposita sezione dedicata agli psicoterapeuti dell'albo dei medici-chirurghi o degli psicologi. L'unica distinzione che è stata posta è quella tra "*psicoterapeuti medici-chirurghi*" e "*psicoterapeuti psicologi*", che risponde alla più che comprensibile necessità di riservare ai soli medici-chirurghi la facoltà di prescrivere medicinali.
126. I lavori preparatori della legge n. 56 del 1989 confermano che il legislatore ha voluto occuparsi esclusivamente l'esercizio delle psicoterapie mentre ha voluto escludere la psicanalisi (si vedano i paragrafi 56-58, qui sopra).
127. Pur sussistendo tale quadro legislativo, vi sono stati almeno due fattori che hanno ingenerato la confusione e l'incertezza oggi denunciate, legate, da una parte, all'evoluzione giurisprudenziale sopravvenuta e, dall'altra parte, al mutamento della pratica psicoanalitica in psicoterapia psicoanalitica da parte di buona parte degli psicoanalisti che nel frattempo si sono iscritti agli albi degli psicologi o dei medici.
128. In primo luogo, vi è stata la circostanza che, a seguito di diverse denunce, provenienti perlopiù da diversi ordini degli psicologi (si vedano i paragrafi 78 e 94, qui sopra), le giurisdizioni interne si sono occupate di verificare se l'attività di psicoanalista potesse costituire l'ipotesi delittuosa di esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta.

129. In merito, le giurisdizioni nazionali hanno sviluppato, nel corso degli ultimi dieci anni circa, la tesi secondo cui la psicanalisi doveva ritenersi una psicoterapia e quindi, per il suo esercizio, doveva essere necessaria l'iscrizione all'albo degli psicologi o dei medici-chirurghi (si vedano i paragrafi 86-97, qui sopra).
130. Come si è visto, inizialmente, le giurisdizioni interne, esaminando il caso concreto loro sottoposto, una volta accertato che la persona indagata o imputata svolgeva un'attività meramente di psicanalisi, senza quindi prescrivere medicine e senza indicare ai clienti comportamenti da tenere, avevano ritenuto che tale tipo di attività non rientrasse tra quelle disciplinate dalla legge e, in particolare in quella disciplinata dalla legge n. 56 del 1989.
131. La giurisprudenza di quel periodo aveva inoltre affermato che la legge n. 56 del 1989 non poteva essere applicata in via analogica o estensiva e che la psicanalisi dovesse essere ritenuta una "libera professione non protetta".
132. In tal senso, si vedano i casi giudicati con la sentenza n. 148 del 15 gennaio 2001 del Tribunale di Brescia, il decreto di archiviazione n. 2273/02 RG GIP del Tribunale di Pordenone, la sentenza del Tribunale di Firenze del 31 ottobre 2003, la sentenza n. 1616/08 del 26 novembre 2008 del Tribunale di Ravenna e, infine, la sentenza della Corte di Appello n. 1413/09 del 7 maggio 2009 della Corte di Appello di Bologna (si vedano i paragrafi 80-85, qui sopra).
133. Tale orientamento ha poi subito un mutamento, andando ad incidere, di fatto, sul diritto al lavoro degli psicanalisti in modo del tutto sproporzionato ed arbitrario.
134. In effetti, con la **sentenza n. 2268/2008 del 24 aprile 2008**, la Corte di Cassazione, ha affermato che *"Per quanto concerne il delitto previsto dall'art. 348 c.p., si rileva che l'esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed allo inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all'interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti); la psicanalisi è una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali"*. E ancora, *"... l'attività dello psicanalista non è annoverabile tra quelle libere previste dall'art. 2231 c.c., ma necessita di particolare abilitazione statale"*.
135. Come si è visto, tale nuova interpretazione, si è poi riverberata negativamente nei casi decisi successivamente. Si vedano, a titolo d'esempio le sentenze n. 11804/10 del 12 maggio 2010 della Corte di Appello di Bologna, la sentenza n. 14408 del 23 marzo 2011 della Corte di Cassazione e la sentenza dell'11 aprile 2012 del Tribunale di Torino (si vedano i paragrafi 89, 90-93, 94-97, qui sopra).
136. Tale mutamento giurisprudenziale ha comportato che gli psicanalisti, per poter esercitare la loro professione, si trovino ogni giorno nell'incertezza, dato che per interpretazione giurisprudenziale la loro attività è stata assimilata alla psicoterapia. Essi quindi esercitano con il serio rischio di vedersi perseguiti penalmente.

137. Il Movimento reclamante evidenzia che le giurisdizioni interne, attraverso l'ipotesi di reato di cui all'articolo 348 c.p., norma penale in bianco e quindi avente la necessità di rimandare ad altra fonte per determinare la fattispecie incriminatrice, hanno fatto richiamo all'articolo 3 della legge n. 56 del 1989 per poter accertare l'ipotesi di reato prevista. Tuttavia, nell'interpretare tale norma, si sono discostati in modo del tutto imprevedibile e imprevisto dalle intenzioni iniziali del legislatore – che aveva escluso che la psicanalisi dovesse essere regolamentata dalla legge n. 56 del 1989 – , giungendo alla conclusione che la psicanalisi è psicoterapia (si vedano in tal senso i lavori preparatori).
138. Le giurisdizioni interne hanno quindi applicato in modo estensivo ed analogico una legge che per sua natura non può regolamentare una professione non sanitaria come quella psicanalitica, all'esame del caso.
139. Questa circostanza ha inciso e incide direttamente sul diritto al lavoro degli psicanalisti e inoltre ha violato e viola anche il principio della certezza del diritto, dato che è solo attraverso un'interpretazione giurisprudenziale successiva alla legge n. 56 del 1989 che si è potuto equiparare la psicanalisi alla psicoterapia. Ciò ha violato e viola il principio della certezza del diritto e il principio di legalità.
140. In proposito il Movimento reclamante richiama i principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in poi, "la Corte") secondo cui la certezza del diritto è alla base di tutti gli articoli della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (d'ora in poi, "la Convenzione") e costituisce uno degli elementi fondamentali dello Stato di diritto. Il principio di sicurezza giuridica quindi è applicabile anche in sede di equità del processo penale e in particolare quando vi siano contrasti giurisprudenziali (si veda, sotto questo particolare *Beian c. Romania*, (n. 1) sentenza del 6 dicembre 2007, § 39).
141. Il Movimento reclamante ricorda poi che i contenuti peculiari della legalità convenzionale prevedono che tutte le disposizioni di legge siano, oltre che accessibili, anche prevedibili. In proposito, il Movimento reclamante richiama i principi fissati dalla Corte, secondo cui una legge può ritenersi prevedibile solo quando essa sia enunciata con una precisione tale da permettere al cittadino di regolare la propria condotta, ovvero deve avere la possibilità di prevedere con un grado ragionevole di approssimazione, in rapporto alle circostanze del caso, le conseguenze che possono derivare da un atto determinato (si veda, *Sunday Times c. Regno Unito*, sentenza del 26 aprile 1979, § 49).
142. Entrambi i principi appena richiamati possono essere applicati anche in sede di interpretazione della Carta, dato che tale trattato ha l'obiettivo di tutelare in modo effettivo diritti fondamentali.
143. Ora, come si è visto, nel caso di specie l'articolo 348 c.p. è stato interpretato in modo tale da rendere censurabile e solo a partire dal 2008, un'attività lavorativa che prima era comunemente e pacificamente praticata, ovvero la psicanalisi.

144. Con la sentenza n. 2268/2008 del 24 aprile 2008, la Corte di Cassazione ha per la prima volta equiparato la psicanalisi alla psicoterapia e da quel momento il diritto a svolgere l'attività lavorativa da parte dello psicanalista è seriamente compromesso.
145. La seconda circostanza che ha comportato ulteriore confusione e incertezza è il fatto che molti psicanalisti, dopo l'entrata in vigore della legge n. 56 del 1989 e in un lasso di tempo di circa quindici anni, spinti anche dalla difficoltà di qualificare nel modo più chiaro possibile e secondo le disposizioni normative vigenti la loro professione, abbiano deciso di iscriversi agli albi delle attività professionali sanitarie, acquisendo il titolo specialistico di psicoterapeuta psicoanalitico e declinando quindi la loro attività psicanalitica in termini sanitari e non più culturali e umanistici.
146. L'incertezza è stata alimentata anche dalla circostanza che recentemente il Ministero dello Sviluppo Economico ha rigettato la richiesta di due associazioni psicanalitiche in quanto il Ministero della Sanità ha dato parere non favorevole, ritenendo che l'attività di psicanalista rientri nell'ambito dell'attività di psicoterapeuta, disciplinata dalla legge n. 56 del 1989.
147. Tutte queste circostanze vanno lette come una conferma che esiste allo stato una vera e propria forzatura esercitata nei confronti degli psicanalisti a che essi modifichino grandemente il loro lavoro, declinandolo in ambito sanitario e quindi obbligandoli all'iscrizione ad albi specialistici, ovvero imponendogli, di fatto, l'impossibilità di esercitare la loro professione e di guadagnarsi la vita tramite esso.
148. Anche sotto questo profilo, si può ravvisare la violazione dell'articolo 1 § 2 della Carta.
149. Il Movimento reclamante evidenzia che i propri associati hanno tutto il diritto di continuare ad esercitare la loro libera professione di psicanalisti, attività che contribuisce ad apportare al contesto sociale il loro pregevole contributo culturale e spirituale, senza dover essere costretti a mutare in modo sostanziale il loro lavoro, non avendo essi alcuna intenzione di trasformare il contenuto del loro lavoro in "sanitario".
150. Peraltro, il Movimento ritiene che vi possano essere dei profili di vera e propria discriminazione in ambito lavorativo, a discapito della categoria che rappresenta.
151. In effetti, gli psicologi, con una campagna serrata e sistematica di denuncia che ha portato ad un'interpretazione giurisprudenziale che equipara la psicanalisi alla psicoterapia, sono riusciti ad emarginare gli psicanalisti in un ambito dove è sempre più difficile lavorare e dove guadagnarsi la vita tramite il lavoro liberamente scelto è sempre più incerto e rischioso.
152. Gli psicanalisti hanno piena dignità di esistere e di lavorare, dato che la loro professionalità è da sempre stata riconosciuta ed è senz'altro equiparabile a quella di altri professionisti che si occupano di scienze psichiche, seppur con approccio formativo e culturale completamente diverso dal loro, avendo gli altri professionisti (psicologi e medici), per diversa scelta formativa, deciso di operare in ambito sanitario (si veda, *mutatis mutandis*, *Sindacato nazionale delle*

*professioni del turismo c. Francia*, reclamo n. 6/1999, decisione nel merito del 10 ottobre 2000, §§ 24-48).

## **CONCLUSIONI**

153. Alla luce di quanto esposto nel presente reclamo e con riserva di proporre memorie integrative il Movimento reclamante chiede al Comitato di:

- Costatare la violazione dell'articolo 1 § 2 della Carta od ogni altra violazione che si dovesse ravvisare nel caso di specie;
- richiedere allo Stato Italiano, dando le opportune indicazioni del caso, di adottare tutti gli strumenti idonei a far cessare lo stato di incertezza in cui operano gli psicanalisti non iscritti all'albo degli psicoterapeuti e che non svolgono pertanto attività sanitaria per permettere loro di guadagnarsi la vita tramite un lavoro liberamente intrapreso;
- Richiedere, tra l'altro, allo Stato italiano di procedere affinché sia effettivamente e concretamente possibile l'iscrizione dell'associazione reclamante nell'elenco delle professioni non ordinistiche previsto dalla legge n. 4 del 2013.

## **USO DELLA LINGUA ITALIANA**

154. Il Movimento reclamante chiede di poter far uso della lingua italiana, in ogni scritto difensivo inerente il presente procedimento.

## **CONTATTI PER COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRESENTE RECLAMO**

155. Ai fini della presente procedura, il Movimento reclamante chiede di ricevere ogni comunicazione presso il domicilio eletto, in Verona in Via Calatafimi, 5/a, presso lo studio dell'avvocata Antonella MASCIA, del foro di Strasburgo e di Verona, od al seguente indirizzo di posta elettronica: [antonellamascia@ascarisegala.com](mailto:antonellamascia@ascarisegala.com), ed, alternativamente, presso la sede legale del Movimento in Ravenna, in Via Col di Lana, 24.

## **IN ALLEGATO**

1. Copia dell'atto costitutivo del Movimento per la libertà della psicanalisi – associazione culturale del 17 giugno 2012 e del pedissequo statuto;
2. Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale del Movimento del 4 ottobre 2012;
3. Copia della pagina web da cui risulta che il Movimento è iscritto al CoLAP;
4. Copia della locandina del CoLAP riguardante l'evento del 13 novembre 2015;
5. Copia del comunicato stampa del CoLAP del 13 novembre 2015;
6. Copia del documento relativo alla giornata di studio avvenuta il 17 febbraio 2013;
7. Copia del verbale dell'intervento del Presidente del Movimento all'evento del 17 marzo 2013;
8. Copia della locandina riguardante l'evento del 18 e 19 maggio 2013;

9. Copia degli atti del seminario del 18 e 19 maggio 2013: "*La formazione in atto dello psicanalista. Devenir psychanalyste... et le rester*", a cura di *Iedité par* Alessandra Guerra Edizioni ETS;
10. Copia del verbale riguardante l'intervento del Presidente del Movimento all'evento del 31 maggio 2013;
11. Copia della locandina riguardante la presentazione a Venezia il 30 ottobre 2013 del libro dal titolo "*Un bambino viene agitato*" (ETS edizioni);
12. Copia della locandina riguardante la presentazione a Udine il 30 ottobre 2013, del libro "*Un bambino viene agitato*" (ETS edizioni).
13. Copia della brochure riguardante Lunipsi in Italia, di cui fa parte il Movimento (si veda al seguente indirizzo: [www.lunipsi.com](http://www.lunipsi.com));
14. Copia dell'avviso riguardante l'evento del 25 gennaio 2014 organizzato da Lunipsi, dove è stato presentato il libro "*Un bambino viene agitato*" (ETS Edizioni);
15. Copia della locandina riguardante l'incontro organizzato dall'associazione *Dimension de la psychanalyse* a Parigi il 6 aprile 2014;
16. Copia della locandina riguardante l'evento del 16/18 maggio 2014 a Roma;
17. Copia della locandina riguardante la presentazione a Trieste il 6 giugno 2014, del libro "*Un bambino viene agitato*" (ETS edizioni);
18. Copia del verbale riguardante l'intervento del Presidente del Movimento all'evento del 3 ottobre 2014;
19. Copia della locandina riguardante la presentazione a Torino il 4 ottobre 2014 del libro di Stefania Guido dal titolo "*Il primo scibbolet della psicanalisi*";
20. Copia della locandina riguardante la partecipazione all'evento tenutosi a Firenze l'1 ottobre 2014 presso l'associazione Psicanalisi Critica;
21. Copia della locandina riguardante l'evento del 23 ottobre 2014;
22. Copia della locandina riguardante l'evento del 17 e 18 gennaio 2015 tenutosi a Parigi;
23. Copia della locandina riguardante l'evento del 28 marzo 2015 tenutosi a Parigi;
24. Copia della dichiarazione "*Manifesto per la difesa della psicanalisi*", in versione originale italiane e con traduzioni in francese, inglese, tedesco, spagnolo e portoghese;
25. Copia dell'elenco delle 30 associazioni e dei 1.505 sostenitori che hanno sottoscritto la dichiarazione "*Manifesto per la difesa della psicanalisi*";
26. Copia della seduta della Commissione XII del 12 maggio 1988;
27. Copia della seduta della Commissione XII del 19 maggio 1988;
28. Copia della seduta della Commissione XII del 1° giugno 1988;
29. Copia della seduta della Commissione XII dell'8 giugno 1988;
30. Copia della seduta della Commissione XII del 9 giugno 1988;
31. Copia della seduta della Commissione XII del 27 ottobre 1988;

27. Copia della seduta della Commissione XII del 19 maggio 1988;
28. Copia della seduta della Commissione XII del 1° giugno 1988;
29. Copia della seduta della Commissione XII dell'8 giugno 1988;
30. Copia della seduta della Commissione XII del 9 giugno 1988;
31. Copia della seduta della Commissione XII del 27 ottobre 1988;
32. Copia della seduta della Commissione XII dell'11 gennaio 1989;
33. Copia della seduta della Commissione XII del 18 gennaio 1989;
34. Copia del testo dall'avv. Nicola Picchi relativo all'intervento al Convegno *Psicanalisi laica* svoltosi a Milano nei giorni 12 e 13 aprile 1997;
35. Copia della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico all'Associazione Psicoanalisti Europei – A.P.E. del 23 settembre 2013 e allegato;
36. Copia della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico all'Associazione Europea degli Psicoanalisti del 3 ottobre 2013;
37. Copia della sentenza n. 148 del 15 gennaio 2001 del Tribunale di Brescia;
38. Copia del decreto di archiviazione n. 2273/02 RG GIP del Tribunale di Pordenone;
39. Copia della sentenza del 31 ottobre 2003 del Tribunale di Firenze;
40. Copia della sentenza n. 86/05 del 23 marzo 2005 del Tribunale di Parma;
41. Copia della sentenza n. 1616/08 del 26 novembre 2008 del Tribunale di Ravenna;
42. Copia della sentenza n. 1413/09 del 7 maggio 2009 della Corte di Appello di Bologna;
43. Copia della sentenza n. 22268/2008 del 24 aprile 2008 della Corte di Cassazione;
44. Copia della sentenza n. 11804/10 del 12 maggio 2010 della Corte di Appello di Bologna;
45. Copia della sentenza n. 14408 del 23 marzo 2011 della Corte di Cassazione;
46. Copia della sentenza dell'11 aprile 2012 del Tribunale di Torino;
47. Copia carta di identità della Presidente del Movimento, la signora Alessandra Guerra.

Verona, 25 maggio 2016

Dott.ssa Alessandra Guerra  
*Presidente del Movimento per la Libertà della Psicanalisi – Associazione culturale*

